

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1761}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, DE MARZIO, ROBERTI, PAZZAGLIA, ABELLI,
SANTAGATI, DAL SASSO, TRANTINO, TREMAGLIA, TASSI**

Presentata il 28 febbraio 1973

Aggiornamento delle norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 febbraio 1958, n. 46, che detta norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, è stata più volte sottoposta al giudizio della Corte costituzionale che:

a) con sentenza n. 136 del 22 giugno 1971 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 18 nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal diritto alla pensione di reversibilità i figli maschi celibi che alla data del 1° gennaio 1958 erano inabili a proficuo lavoro;

b) con sentenza n. 135 del 22 giugno 1971 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 12 nella formulazione sostitutiva di cui alla legge 14 maggio 1969, n. 252 per la parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili;

c) con sentenza n. 133 del 12 luglio 1972, con cui dichiarava la illegittimità costituzionale dell'articolo 12, terzo comma, limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore a lire 240.000 annue anziché quelli che risultano non assoggettabili per l'ammontare complessivo del loro

reddito all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

I vuoti legislativi così determinati dalla Corte costituzionale non sono stati sin'ora colmati e, rendendoci partecipi di questa necessità, abbiamo ritenuto opportuno rielaborare la legge 15 febbraio 1958, n. 46 anche per aggiornarla con istituti giuridici acquisiti alla nostra legislazione successivamente alla sua entrata in vigore. Ad esempio, la legge del 1958 si ferma alla tradizionale adozione mentre oggi esiste la « adozione speciale »; si ferma alla separazione personale dei coniugi mentre oggi viene dichiarato lo scioglimento del matrimonio e questi nuovi istituti hanno la loro incidenza sul trattamento di reversibilità della pensione.

Inoltre, durante l'arco di tempo che si pone fra il 1958 ad oggi, nuovi orientamenti si sono manifestati in merito al concetto del principio informatore dello istituto della pensione, tanto che presso gli enti locali e presso la quasi totalità del parastato la pensione non viene più liquidata sulla base dell'80 per cento del complesso retributivo utile, a quaranta anni di servizio, essendo stato abbandonato l'ancoraggio, ancor oggi valido per

lo Stato, a questo parametro e viene liquidata su percentuali più elevate e sul numero effettivo degli anni utili maturati al momento del collocamento in quiescenza anche se al di là del limite dei quaranta anni.

Ne consegue che il potere della Amministrazione civile dello Stato di collocare a riposo d'ufficio il personale quando ha raggiunto i quaranta anni di servizio utile va rivisto in considerazione del fatto che molti dipendenti, in forza di particolari disposizioni di legge (benefici di guerra, riscatto periodi di studio, ecc.), raggiungono i quaranta anni di servizio utile ben prima dei 65 anni di età. Così lo Stato, per una norma che risale al regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, si deve privare dell'apporto dei propri dipendenti nel momento della loro piena maturità ed esperienza con evidente danno sia per la efficienza della Amministrazione stessa come anche, il più delle volte, con disappunto dello stesso dipendente che, ben volentieri, continuerebbe a lavorare sempre che, in relazione agli ulteriori anni di servizio oltre i quaranta utili, gli fosse possibile conseguire un concreto beneficio in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza.

Da qui la opportunità di attuare un nuovo criterio generale che si articola sui seguenti punti:

il collocamento a riposo ha luogo per tutte le categorie dei dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato al compimento dei 65 anni di età, siano essi impiegati o salariati di ruolo o non di ruolo, senza alcuna differenziazione per il personale femminile in omaggio ed in applicazione del disposto degli articoli 3 e 37 della Costituzione che pongono la donna sullo stesso piano dell'uomo;

quale deroga a questo principio fondamentale si pone la norma, già talvolta prevista in alcune situazioni transitorie, della ulteriore permanenza in servizio per altri cinque anni oltre il 65° anno di età ma sempre entro il massimo dei 40 anni di servizio utile. La ragione di questa deroga sta nel fatto specifico che il limite massimo di età per la ammissione nelle carriere delle Amministrazioni civili dello Stato è di anni 32 e che, con le maggiorazioni di legge, si arriva anche ai 40 anni, per cui diventa conseguenziale prevedere una deroga permanente al limite del 65° anno di età al fine di consentire un sufficiente accumulo di anni utili a pensione;

il raggiungimento del 40° anno di servizio utile non comporta più il collocamento a riposo d'ufficio in quanto il dipendente ha diritto di permanere in servizio sino al raggiungimento dei limiti di età, indipendentemente da quanti anni di servizio possa maturare oltre i 40.

Ciò premesso si propone di portare la liquidazione della pensione, a 40 anni di servizio utile, al 100 per cento dello stipendio paga o retribuzione e degli eventuali assegni utili a pensione complessivamente in godimento.

Il diritto alla pensione si matura con il compimento di 15 anni di servizio effettivo e la pensione è liquidata sulla base di 37,25 per cento delle spettanze mentre per ogni anno successivo al quindicesimo la pensione è maggiorata del 2,50 per cento senza alcun limite nella progressione sino al momento in cui il dipendente verrà collocato o chiederà di essere posto a riposo.

Dopo dieci anni di servizio effettivo al dipendente è riconosciuto il diritto di chiedere la corresponsione dei tre quinti della liquidazione sino a quel momento maturata e di rinnovare la domanda, sino al momento del collocamento a riposo, per una sola volta, ad almeno cinque anni di distanza dalla precedente. Con questo nuovo istituto si intende sovvenire alle necessità familiari del dipendente — necessità che normalmente sono più incidenti durante la giovane età — cercando di evitargli, per quanto possibile, l'oneroso ricorso alla cessione del quinto dello stipendio.

Questi principi sono contenuti negli articoli 1, 2 e 3 della proposta di legge.

Gli articoli 4 e 5 riprendono le norme attualmente in vigore per quanto concerne la dichiarazione che l'impiegato o il salariato debbono fare, al momento della nomina o della sua assunzione, in merito ai servizi sia civili che militari prestati allo Stato sotto qualsiasi forma di rapporto ai fini del successivo riscatto o riconoscimento per la liquidazione della pensione.

In particolare, con l'articolo 5 si è inteso risolvere l'incertezza insorta durante la applicazione della legge attualmente in vigore circa il riscatto dei periodi di studio universitari in quanto per le vigenti disposizioni sembrava che la norma non fosse applicabile ai professori universitari dato che la laurea non è condizione *sine qua non* per accedere allo insegnamento universitario.

Con l'articolo 6 si confermano le norme vigenti sul riscatto dei servizi precedentemen-

te prestati allo Stato, sia civili che militari, e di quelli di cui sia ammesso il riconoscimento, che devono esser chiesti dallo interessato prima dei tre anni antecedenti il collocamento a riposo.

Si è aggiunta una nuova norma, al fine di evitare incertezze applicative, precisando che se nell'arco dei tre anni venisse emanata qualche disposizione con nuove norme sul riscatto o sul riconoscimento di altri servizi o con modifiche del sistema in atto, il dipendente avrà sempre il diritto di presentare domanda indipendentemente dal limite dei tre anni.

Gli articoli 7, 8 e 9 considerano l'aspetto conclusivo della carriera del dipendente statale, cioè i momenti della predisposizione dei decreti di collocamento a riposo, della liquidazione del trattamento di quiescenza, quello della consegna del decreto di collocamento a riposo da parte del capo della amministrazione e del libretto di pensione nonché l'istituto della concessione della pensione provvisoria.

Questo istituto, che si pone come una eccezione alla liquidazione della pensione ordinaria, in quanto rare dovrebbero essere le difficoltà che ne impediscono la tempestiva determinazione dei conteggi e l'espletamento delle procedure è, purtroppo, divenuto la regola e, nel tentativo di porre un freno a questo sistema invalso, si è ritenuto:

di precisare, all'articolo 7, che i dirigenti, i funzionari, gli impiegati dei singoli servizi sono personalmente responsabili di ogni ritardo nella consegna del libretto di pensione;

di precisare, all'articolo 9, che qualsiasi ritardo nella consegna del libretto di pensione, deve essere formalmente e motivatamente comunicato per iscritto all'interessato entro gli otto giorni antecedenti la data del collocamento a riposo;

di precisare, sempre all'articolo 9, che decorsi tre mesi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione, il dipendente collocato a riposo o, nel caso di decesso, i suoi aventi causa possono dar corso ad una azione per danni nei confronti della Amministrazione dello Stato senza alcuna spesa processuale a proprio carico sempre che il ritardo non sia ascrivibile a inadempienza dello stesso ricorrente.

Gli articoli da 10 a 15, regolano i vari casi della reversibilità della pensione con modifiche rispetto alla legislazione vigente per quanto concerne:

la parificazione nel diritto alla reversibilità della pensione tanto nel caso che il coniuge superstite sia il marito quanto se questo sia la moglie e si è usato il termine omnnicomprensivo di « coniuge superstite » al posto dell'attuale « la vedova »;

si è stabilito che la pensione di reversibilità sia erogata quando il dipendente abbia maturato 15 anni di servizio effettivo e non anche 20 anni come oggi richiesto, in modo da non determinare una discrasia con la norma per cui il minimo di anni di servizio per aver diritto alla pensione diretta è di anni 15;

si è inserito il nuovo principio per cui se il dipendente è deceduto per infermità contratta in servizio o per causa di servizio prima di aver maturato 15 anni di servizio effettivo, al coniuge superstite viene liquidata la pensione di reversibilità sulla base di 20 anni di servizio.

Questo principio sembra essere sotto l'aspetto sociale più valido della liquidazione della indennità *una tantum* oggi prevista.

Per quanto si attiene alla questione del momento in cui è stato contratto matrimonio per aver diritto alla pensione di reversibilità si sono adottate le seguenti norme:

è valido il matrimonio contratto in qualsiasi momento prima del collocamento a riposo del dipendente statale;

è valido il matrimonio contratto in qualunque tempo dopo il collocamento a riposo purché, in questo caso, abbia avuto la durata di almeno due anni.

Si prescinde dalla durata dei due anni:

a) quando dal matrimonio sia nata prole anche se postuma;

b) quando il decesso è avvenuto per infermità contratta in servizio o per causa di servizio.

Agli attuali casi di esclusione del coniuge superstite dal diritto alla pensione di reversibilità (separazione per colpa) abbiamo aggiunto il nuovo caso dello scioglimento del matrimonio a seguito di dichiarazione giudiziale in modo da raccordare le norme sulla reversibilità al nuovo istituto del divorzio; nel contempo abbiamo elevato l'assegno alimentare dal 20 al 30 per cento della pensione diretta previsto per il coniuge superstite non avente diritto alla reversibilità, ma che si trova in stato di bisogno, e sino al momento di nuove nozze.

L'articolo 13 tratta della concessione della pensione di reversibilità agli orfani e

si è precisato che questa spetta non solo ai figli minori di anni 21, ma anche a coloro che siano iscritti a facoltà universitarie o superiori e sino al termine legale del corso di studi in quanto sembrava antisociale togliere a dei giovani quell'aiuto economico proprio quando erano impegnati nel completamento di studi che permettono l'acquisizione di un titolo qualificante.

Inoltre fra le varie categorie che il legislatore ha compreso sotto il termine generico di orfani (figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi) abbiamo aggiunto anche gli adottati con adozione speciale in quanto previsti dalla legge 5 giugno 1957, n. 431.

In merito alle condizioni necessarie per la concessione della pensione di reversibilità a

favore degli orfani maggiorenni si è adeguata la norma al disposto delle sentenze della Corte costituzionale sia per quanto si attiene alla parificazione delle orfane agli orfani ed in merito alla determinazione della nullatenenza che va commisurata sull'ammontare complessivo del reddito ai fini della imposta complementare.

Onorevoli Colleghi. Abbiamo esposto in sintesi gli elementi essenziali di questa proposta di legge che interpreta specifiche necessità del personale dipendente dalla amministrazione civile dello Stato allineandoci ai nuovi orientamenti dottrinali e costituzionali in materia pensionistica.

Affidiamo, quindi, alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Collocamento a riposo).

Gli impiegati ed i salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle amministrazioni civili dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del 65° anno di età; se a questa data non hanno maturato almeno quaranta anni di servizio utile per la pensione proseguono, a domanda, nel servizio per un massimo di altri cinque anni ma non oltre il raggiungimento dei quaranta anni di servizio utile.

Il dipendente, prima del compimento dei limiti di età ed indipendentemente dagli anni di servizio effettivo prestato, ha diritto di ottenere in qualsiasi momento il collocamento a riposo presentando domanda alla amministrazione da cui dipende almeno sei mesi prima della data prescelta.

Il provvedimento di collocamento a riposo, sia d'ufficio che a domanda, ha effetto dal primo giorno del mese successivo al compimento del limite di età oppure a quello della data indicata nella domanda.

Restano salve le norme che stabiliscono specifici limiti di età per il collocamento a riposo di dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato appartenenti a particolari categorie e quelle che prevedono una particolare decorrenza della cessazione dal servizio per il personale insegnante.

ART. 2.

(Maturazione e liquidazione della pensione).

Il diritto alla pensione si matura dopo 15 anni di servizio effettivo e la liquidazione è fatta sulla base del 37,25 per cento dello stipendio, paga o retribuzione e degli eventuali assegni utili a pensione in quel momento complessivamente in godimento; la pensione è aumentata del 2,50 per cento per ogni successivo anno di servizio effettivo prestato e per ogni anno di servizio utile riconosciuto.

Dal 1° gennaio 1973 per tutti i dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato, la pensione ordinaria è liquidata, a quaranta anni di servizio utile, sul 100 per cento dello stipendio, paga o retribuzione e degli eventuali assegni utili a pensione complessivamente in godimento.

ART. 3.

Gli impiegati ed i salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, a domanda, hanno diritto di ottenere dopo il decimo anno di servizio effettivo la corresponsione di una quota pari ai tre quinti della liquidazione sino a quel momento maturata.

La richiesta, sino al momento del collocamento a riposo, può essere effettuata ancora per una ulteriore volta dopo almeno cinque anni dalla precedente.

ART. 4.

(Obblighi del dipendente al momento della nomina o della assunzione).

Il provvedimento che dispone la nomina o la assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato contiene gli estremi della dichiarazione resa dal dipendente, sia impiegato che salariato, circa i servizi precedentemente prestati o meno allo Stato, compresi quelli militari, o ad enti pubblici sotto qualsiasi forma di rapporto.

L'interessato allega alla dichiarazione i documenti comprovanti la prestazione dei suddetti servizi e procede al loro eventuale completamento entro il termine perentorio dei due anni successivi alla data del provvedimento di nomina. La decadenza non opera quando l'interessato dimostra di aver chiesto in forma legale la documentazione necessaria prima della scadenza del termine predetto.

Se il dipendente decede prima della scadenza del termine dei due anni la documentazione può essere presentata dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso.

ART. 5.

(Riscatto dei periodi di studio universitario e di perfezionamento).

Il personale dipendente dalle amministrazioni civili dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in possesso di diploma di laurea o di specializzazione, può domandare il riscatto totale o parziale del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione purché non contemporanei a servizi civili o militari di

ruolo o non di ruolo prestati alle amministrazioni dello Stato, indipendentemente dal fatto che i relativi titoli siano chiesti o meno quale condizione necessaria per la ammissione al servizio nella carriera di appartenenza.

Per il riscatto dei periodi di studio l'interessato provvede al pagamento del contributo previsto dalle vigenti disposizioni sulla base dello stipendio iniziale della carriera di appartenenza corrente alla data del decreto di nomina o di assunzione.

ART. 6.

(Termini per la presentazione della domanda di riscatto o di riconoscimento).

Il dipendente delle amministrazioni civili dello Stato, ai fini del trattamento di quiescenza può chiedere, non oltre il terzo anno antecedente la data del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il riscatto dei servizi comunque precedentemente prestati e di quelli ammessi al riscatto o al riconoscimento a domanda, purché già dichiarati e documentati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Sono egualmente ammessi a riscatto o a domanda di riconoscimento, anche se non dichiarati al momento della nomina o della assunzione, i periodi riconosciuti tali da una legge o da un provvedimento legislativo entrati successivamente in vigore.

Se la cessazione dal servizio avviene per qualsiasi motivo prima del termine dei tre anni di cui al comma precedente, la domanda di riscatto o di riconoscimento, a pena di decadenza, può essere presentata dall'interessato entro 90 giorni dalla data della cessazione dal servizio, oppure dagli aventi diritto entro un anno anche se il dipendente è incorso nella decadenza di cui al precedente comma.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie del personale civile dello Stato, prevedono termini più favorevoli per la presentazione della domanda di riscatto o di riconoscimento da parte del diretto interessato o dei suoi aventi diritto.

Il decreto ministeriale che concede o nega il riscatto dei servizi è registrato alla Corte dei conti. Entro novanta giorni dalla data della comunicazione del decreto gli interessati e, nello stesso termine dalla data di registrazione il procuratore generale presso la Corte dei conti, possono presentare ricorso.

ART. 7.

(Termini per la predisposizione dei decreti di collocamento a riposo e di liquidazione della pensione).

L'amministrazione competente predispone il decreto di collocamento a riposo e quello per la liquidazione del trattamento di quiescenza in modo da trasmetterlo alla Ragioneria centrale, quattro mesi prima della data della cessazione dal servizio del dipendente.

La Ragioneria centrale e la Corte dei conti provvedono agli adempimenti di competenza non oltre i trenta giorni antecedenti la data della cessazione dal servizio dell'interessato.

I dirigenti, i funzionari e gli impiegati dei singoli servizi sono personalmente responsabili per la infrazione dei termini perentori di cui al presente articolo.

ART. 8.

(Consegna del libretto di pensione e pensione provvisoria).

Il dipendente civile dello Stato all'atto della cessazione dal servizio ha diritto di ricevere dal capo della amministrazione della propria amministrazione il decreto di liquidazione del trattamento di quiescenza ed il libretto (certificato di iscrizione) rilasciandone ricevuta.

La autenticazione della firma del pensionato sul libretto è effettuata dal funzionario che esegue la consegna.

Qualsiasi ritardo nella consegna dei predetti documenti deve essere formalmente e motivatamente comunicato per iscritto entro gli otto giorni antecedenti la data del collocamento a riposo dal capo della amministrazione all'interessato che, decorsi tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, ha diritto di iniziare azione per danni nei confronti della amministrazione.

La procedura ha luogo in completa esenzione da oneri, tasse, spese di qualsiasi genere sempre che il ritardo non risulti ascrivibile a inadempienza del ricorrente stesso.

La direzione provinciale del Tesoro, al ricevimento delle partite delle pensioni, constatato che il decreto ed il libretto sono stati consegnati con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, dispone l'inizio dei pagamenti. Contemporaneamente da comunicazione della liquidazione della pensio-

ne al comune di residenza del pensionato ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il sindaco conferma alla direzione provinciale del Tesoro di aver preso nota nei registri anagrafici del comune della qualità di pensionato del titolare del libretto.

ART. 9.

(Modalità della liquidazione della pensione provvisoria).

Quando per eccezionali circostanze non è possibile provvedere alla liquidazione della pensione nei termini di cui al precedente articolo, per il periodo intercorrente fra la cessazione dello stipendio o del salario e l'inizio del trattamento pensionistico, al pensionato è corrisposto senza interruzione di continuità e dal medesimo ufficio da cui dipendeva all'atto della cessazione dal servizio un trattamento provvisorio di pensione, sulla base presuntiva dell'80 per cento della pensione definitiva, salvo conguaglio.

Analogamente la liquidazione provvisoria della pensione di reversibilità a favore degli aventi diritto del dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio di pensione ha luogo con la stessa percentuale di cui al precedente comma.

Per gli insegnanti elementari, e per i loro aventi diritto il trattamento pensionistico provvisorio di pensione ha luogo mediante ruolo di pagamento emesso dal provveditore agli studi e dato in carico alla Direzione provinciale del tesoro competente. Il ruolo è comunicato alla Corte dei conti per il riscontro consuntivo.

ART. 10.

(Pensione di reversibilità).

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite dell'impiegato o salariato dipendente dalla Amministrazione civile dello Stato, deceduto dopo aver maturato 15 anni di servizio effettivo purché il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio.

Quando il dipendente è deceduto per infermità contratta in servizio o per causa di servizio prima di aver maturato 15 anni di servizio effettivo, oppure per altre cause dopo aver maturato 15 anni di servizio effet-

tivo ma prima dei 20 anni, la pensione di reversibilità è sempre liquidata sulla base di quanto gli sarebbe spettato a 20 anni di servizio.

ART. 11.

(Pensione di reversibilità al coniuge superstite e assegno alimentare).

La pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite quando il matrimonio, contratto in qualunque tempo dopo la cessazione dal servizio, ha avuto una durata non inferiore a due anni; si prescinde da questa condizione se dal matrimonio è nata prole anche postuma o se il decesso è avvenuto per infermità contratta in servizio o per causa di servizio.

La pensione di reversibilità non spetta al coniuge superstite quando è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio o pronunciata sentenza passata in giudicato di separazione per sua colpa però, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto un assegno alimentare pari al 30 per cento della pensione diretta.

La pensione o l'assegno alimentare di cui ai precedenti commi si perde con il passaggio a nuove nozze.

ART. 12.

(Indennità).

Se il dipendente è deceduto prima di 15 anni di servizio effettivo, al coniuge superstite spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, tenuto conto del numero dei figli minorenni e di quelli iscritti, nei termini legali, a corsi di studio universitari o di istituti superiori o di specializzazione.

ART. 13.

(Pensione di reversibilità agli orfani minorenni o studenti universitari).

Hanno diritto alla pensione di reversibilità gli orfani del dipendente civile di ruolo deceduto dopo almeno 15 anni di servizio effettivo o del pensionato, se non hanno raggiunto la maggiore età oppure, se iscritti presso istituti universitari o superiori o di specializzazione, sino al termine legale dei corsi di studio sempre a condizione che siano figli legittimi, legittimati per susseguente matrimonio indipendentemente dal momento in cui il matrimonio è stato contratto, oppure figli legittimati per decreto, adottivi, adottati con

adozione speciale, figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

Quando non vi siano figli legittimi aventi diritto alla pensione di reversibilità gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi.

La data di riconoscimento o quella della domanda per la dichiarazione giudiziale della paternità dei figli naturali deve essere anteriore alla data del decesso del dipendente o del pensionato.

Il decreto di adozione, della adozione speciale, o di affiliazione deve essere anteriore alla data del compimento del sessantesimo anno di età da parte del dipendente o del pensionato.

ART. 14.

*(Pensione di reversibilità
agli orfani maggiorenni — Limiti).*

Hanno diritto alla pensione di reversibilità gli orfani maggiorenni sempre che al momento del decesso del dipendente civile o del pensionato siano inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e con lui conviventi a carico.

Analogo diritto spetta alle figlie vedove che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, convivano dopo la morte del marito con il proprio genitore.

Inoltre, il diritto alla pensione di reversibilità spetta agli orfani non coniugati divenuti, in qualsiasi momento successivo al decesso del genitore, inabili a proficuo lavoro e nulla tenenti.

Si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito inferiore a quello minimo assoggettabile all'imposta complementare ai sensi delle leggi vigenti o che siano a carico di un nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare non superi lire 3.600.000 l'anno.

Alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 1972, n. 321, sulla riforma tributaria si considerano nullatenenti gli orfani maggiorenni che rientrano nei limiti previsti per la esenzione tributaria a favore dei lavoratori dipendenti e per il computo cumulativo dei redditi familiari.

ART. 15.

*(Pensione di reversibilità
agli ascendenti ed equiparati).*

Quando il dipendente di ruolo o il pensionato è deceduto senza lasciare né coniuge, né discendenti diretti entro il primo grado

aventi diritto alla pensione di reversibilità, questa, nella misura che sarebbe stata liquidata al coniuge superstite spetta al padre o, in mancanza, alla madre a condizione che abbiano superato i 60 anni di età; si prescinde dal limite dell'età quando siano inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e risultino a carico del deceduto anche se non conviventi.

Ai genitori legittimi sono equiparati gli adottanti anche con adozione speciale, i genitori naturali e gli affilianti purché si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente. In loro mancanza la pensione di reversibilità spetta ai collaterali entro il primo grado permanentemente inabili a proficuo lavoro, nullatenenti purché conviventi a carico del dipendente civile o del pensionato.

ART. 16.

(Esistenza e cessazione delle condizioni per la concessione della pensione di reversibilità).

Quando le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità, esistenti al momento del decesso del dipendente o del pensionato vengono successivamente a cessare, la pensione è revocata.

ART. 17.

(Calcolo della pensione di reversibilità in alcune situazioni).

Ai fini delle reversibilità della pensione in favore degli orfani del personale dipendente dalle Amministrazioni civili o militari dello Stato, cessato dal servizio in applicazione di disposizioni concernenti riduzione di quadri oppure sfollamento o collocamento a riposo anticipato è tempestivo il matrimonio contratto anteriormente alla data in cui sarebbe stato raggiunto il normale limite di età nella posizione rivestita all'atto della cessazione dal servizio e nel ruolo di appartenenza.

ART. 18.

(Riliquidazione delle pensioni in corso).

Coloro che anteriormente al 1° gennaio 1973, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dalla presente legge hanno diritto, a domanda, al trattamento pensionistico aggiornato con decorrenza dal 1° gennaio 1974 se la domanda è presentata all'amministrazione competente entro il 31 dicembre 1973

e negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'amministrazione ha l'obbligo di riliquidare le pensioni ai termini della presente legge entro due anni dalla presentazione della domanda. Dopo tale termine, a favore degli interessati, decorrono gli interessi di mora calcolati sulla differenza fra la precedente e la nuova pensione.

ART. 19.

(Estensione delle norme al personale della Amministrazione militare e delle ferrovie dello Stato).

Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le condizioni ivi previste, si applicano anche nei confronti degli aventi diritto degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e del personale delle ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari più favorevoli disposizioni di legge in vigore.

ART. 20.

(Coperture degli oneri).

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i correnti esercizi finanziari.

ART. 21.

(Entrata in vigore).

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973.